

PIER GIORGIO MICCHIARDI
Vescovo di Acqui

Prot. 53.07.V

Premesso che, in data 23 giugno 1986, il mio predecessore S. E. Mons. Livio Maritano ha emanato un decreto per la determinazione degli atti di straordinaria amministrazione dei beni temporali ecclesiastici;

a parziale integrazione e modifica di detto decreto;

fermo restando quanto specificatamente prescritto dai canoni 1291-1295 del Codice di Diritto Canonico per l'alienazione dei beni che costituiscono il patrimonio stabile di una persona giuridica pubblica o per gli affari che ne intaccano il patrimonio peggiorandone la condizione;

fermo pure restando quanto stabilito dalla Conferenza Episcopale Italiana, con delibera n. 20 del 27 marzo 1999 circa i contratti di alienazione

e con delibera n. 38 del 21 settembre 1990 circa i contratti di locazione;

sentito, in data 11 giugno 2007, il Consiglio diocesano per gli affari economici, secondo il prescritto del canone 1281 § 2 del Codice di Diritto Canonico;

con il presente decreto

STABILISCO

che sono da considerare di straordinaria amministrazione, per la Diocesi di Acqui, i seguenti atti posti dalle persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo diocesano:

1. - Gli atti di alienazione di beni immobili e di diritti (vendita, donazione, permuta) e gli atti che determinano oneri per il patrimonio o ne peggiorano le condizioni (mutuo - ipoteca - fidejussione - servitù passive - accensione di debiti - transazione - usufrutto - rinuncia o accettazione di liberalità modali).
2. - L'inizio e la gestione di attività industriali o considerate commerciali ai fini fiscali.
3. - La cessione in uso a terzi, a qualsiasi titolo, di locali pertinenti alla persona giuridica, compreso il comodato.


4. - L'ospitalità permanente a qualsiasi persona che non faccia parte del clero parrocchiale e del servizio.
5. - L'inizio di rapporto di lavoro anche se a tempo determinato.
6. - La mutazione di destinazione d'uso di immobili o di beni mobili.
7. - L'acquisto di beni immobili o di beni mobili registrati (auto-pulmino).
8. - L'accettazione di donazioni, eredità, legati, vitalizi e la loro rinuncia.
9. - Ogni intervento o atto relativo a beni immobili o mobili che rivestano carattere di beni artistici, storici, culturali, indipendentemente dalla somma impiegata.
10. - Le liti o promozioni di giudizi in sede civile, in nome della persona giuridica.
11. - L'alienazione di beni mobili per un valore superiore a € 10.000,00 (Euro diecimila).
12. - I lavori di straordinaria manutenzione di immobili quando la spesa preventivata sia superiore al 30% (trenta per cento) delle entrate ordinarie descritte nel bilancio consuntivo dell'anno precedente e comunque la spesa superi € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento).

Per porre validamente tali atti occorre l'autorizzazione scritta dell'Ordinario del luogo.

Alla richiesta di autorizzazione per tali atti dovrà essere sempre allegato il parere del Consiglio per gli affari economici dell'Ente.

Acqui Terme, 13 giugno 2007,
memoria di Sant'Antonio di Padova

Can. Armando Piana
Can. Armando Piana
Cancelliere vescovile



Pier Giorgio Micchiardi
Pier Giorgio Micchiardi
Vescovo

NOTE

1) Come devono essere intese le espressioni "PATRIMONIO STABILE" e "PATRIMONIO NON STABILE".

PATRIMONIO STABILE.

Si considerano **patrimonio stabile** i beni legittimamente assegnati ad una persona giuridica come dote permanente (siano essi beni strumentali o beni redditizi) per agevolarne il conseguimento dei fini istituzionali o garantirne l'autosufficienza economica.

Un bene si intende legittimamente assegnato ad una persona giuridica quando alla stessa sia stato attribuito in dotazione per disposizione di legge o con provvedimento dell'autorità ecclesiastica competente, con delibera degli amministratori o con altri titoli, quali le tavole di fondazione, le volontà dei donanti o dei contraenti.

Salvo diversa legittima disposizione, si stabilisce la presunzione che sono da considerarsi patrimonio stabile i beni immobili, le somme capitalizzate per essere conservate, specialmente se rappresentano l'investimento di realizzi da alienazioni immobiliari.

PATRIMONIO NON STABILE.

Non sono configurabili come patrimonio stabile i frutti della terra, del lavoro o di altre attività imprenditoriali, le rendite dei capitali e del patrimonio immobiliare, le somme capitalizzate temporaneamente per goderne un rendimento più elevato, gli stessi immobili destinati a smobilizzo secondo la volontà del donante per l'utilizzazione della somma realizzata.

2) DELIBERA della Conferenza Episcopale Italiana n. 20, 27 marzo 1999: Canone 1292 § 1

La somma minima e la somma massima per determinare le competenze di cui al can. 1292, par. 1 del codice di diritto canonico è rispettivamente di cinquecento milioni e di due miliardi di lire. Dal 1° gennaio 2000 le predette somme saranno, rispettivamente, di duecentocinquantamila euro e un milione di euro. (NCEI 1999, 92)

3) DELIBERA della Conferenza Episcopale Italiana n. 38, 21 settembre 1990: Canone 1297

La Conferenza Episcopale italiana, visto il can. 1297 del codice di diritto canonico, delibera:

Art. 1 - Per la valida stipulazione di contratti di locazione di immobili di qualsiasi valore appartenenti a persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo diocesano, ad esclusione dell'Istituto per il sostentamento del clero, è necessaria la licenza scritta dell'Ordinario diocesano.

Art. 2 - Per la valida stipulazione di contratti di locazione di immobili appartenenti all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero, di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20, è necessaria la licenza scritta dell'Ordinario diocesano.

Art. 3 - Per la valida stipulazione di contratti di locazione di immobili appartenenti alla diocesi o ad altra persona giuridica amministrata dal Vescovo diocesano, di valore superiore alla somma minima fissata dalla delibera n. 20, è necessario il consenso del consiglio per gli affari economici e del collegio dei consultori, eccetto il caso che il locatario sia un ente ecclesiastico.

Art. 4 - Il valore dell'immobile da locare è determinato moltiplicando il reddito catastale per i coefficienti stabiliti dalla legge vigente in Italia. (NCEI 1990, 206)